

PROPOSTA DI LEGGE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. *510/A* III^a Legislatura

"MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 30/8/79, n.60"

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI:

ABBATI

BORGIA

BORTONE

CALVARIO

CONTE

ROSSI

TROCCOLI



RELAZIONE


L'intensa attività cui assolvono i Gruppi non può essere validamente seguita dal personale assegnato in base sia alla L.R. n. 11/72 che alla L.R. 60/79; inoltre, all'interno dello stesso organico è evidente la discriminazione per il personale della ex 285.

E' in relazione a queste considerazioni che scaturisce la necessità di rivedere la legge 60/79 per definire un criterio di assegnazione del personale da impegnare nei gruppi e negli uffici, che renda più semplici e snelli la determinazione e i vincoli relativi ai livelli.

Accanto a queste fondamentali e prioritarie osservazioni, si ribadisce il divieto di assunzione di nuovo personale ritenendo infatti che le nuove assegnazioni ai Gruppi debbano comunque avvenire limitatamente al personale già in servizio presso la Regione.

Le leggi precedenti hanno rinviato all'Ufficio di Presidenza l'obbligo di assegnare i contributi. Con la presente legge si stanzino i fondi per il funzionamento dei Gruppi lasciando inalterati due concetti: una quota fissa (attualmente di f. 300.000) destinata al singolo Consigliere, ed un'altra variabile secondo la consistenza dei Gruppi.

Inoltre, viene ad essere inserito un modesto contributo, proporzionale alla consistenza del Gruppo, per l'informazione e l'aggiornamento culturale.



3

PROPOSTA DI LEGGE " MODIFICA DELLA L.R. 30/08/1979, n. 60 "

ART. 1

L'art. 5 della L.R. 30/08/1979 n.60 viene sostituito dal seguente: "per l'assorbimento delle funzioni statutarie dei gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art.8, secondo comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilità di idonei locali ed attrezzature necessarie per il loro funzionamento nonché di personale, ed assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilità di locali idonei e delle attrezzature necessarie per il funzionamento è altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi dell'art.8, comma quarto, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, è destinato ai gruppi consiliari di cui al comma 1°, nonché agli uffici di cui al 2° comma del presente articolo, personale dipendente di ruolo e assunto ai sensi della legge n.285 della Regione secondo i seguenti criteri:

- a) per ciascun gruppo consiliare costituito a norma dell'art.8 del Regolamento del Consiglio regionale, quale sia la consistenza numerica del Gruppo, due dipendenti di cui uno - non oltre il 7° livello funzionale - in qualità di Segretario del Presidente del Gruppo;
- b) unità aggiuntive in proporzione di due ogni quattro o frazioni di almeno due consiglieri appartenenti al gruppo.

L'assegnazione del personale è disposta entro 10 giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Non è consentita l'assunzione a qualsiasi titolo da parte dei Gruppi consiliari di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

ART. 2

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi Consiliari la Regione Puglia assegna all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio Regionale:

- a) una quota di:
- f. 1.000.000 per i Gruppi di 1 Consigliere
 - f. 1.600.000 per i Gruppi fino a 9 Consiglieri
 - f. 2.200.000 per i Gruppi fino a 20 Consiglieri
 - f. 2.800.000 per i Gruppi oltre i 20 Consiglieri
- b) una quota fissa di f. 220.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
- c) per l'aggiornamento culturale:
- f. 200.000 per i Gruppi di 1 Consigliere
 - f. 600.000 per i Gruppi fino a 9 Consiglieri
 - f. 1.000.000 per i Gruppi fino a 20 Consiglieri
 - f. 1.500.000 per i Gruppi oltre i 20 Consiglieri

ART. 3

Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi sono utilizzati i contributi di cui al precedente articolo per: le spese postali, di cancelleria, telefoniche e tipografiche; l'aggiornamento culturale: visite di istruzione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni professionali di esperti necessari per l'attività funzionalmente collegata ai lavori del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un elenco delle spese sostenute divise per categorie e una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente.

REGIONE PUGLIA

- ART. 4 -

Il maggior presunto onere riveniente dall'applicazione della presente legge, ammontante a L.165.000.000= per l'anno 1985, trova copertura sul Cap. 0001100 "Spese per il funzionamento dei Gruppi Consiliari - L.R. n.11 del 5/9/72, n.26 del 17/8/74, L.R. n.45 del 28/5/75 e successive modificazioni e integrazioni" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 mediante prelevamento di una pari somma, in termini di competenza e cassa, dal Cap. 1601080 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del Bilancio 1985.-

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 23.1.85